CONDIZIONI GENERALI

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Il presente contratto di fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica e di eventuali servizi se richiesti dal cliente, come meglio specificati nelle condizioni economiche (di seguito il "Contratto"), costituito dalla Richiesta di Fornitura, dalle presenti Condizioni Generali e Particolari di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, Condizioni Economiche dell'offerta e dall'Informativa sul trattamento dei dati personali, disciplina la fornitura di gas naturale ed energia elettrica da parte di ENGIE Italia S.p.A. (di seguito il "Fornitore") al Cliente dietro il pagamento di un corrispettivo, presso i punti di prelievo (di seguito "Punto di Prelievo") e di riconsegna (di seguito "Punto di Riconsegna") indicati nella Richiesta di Fornitura.
1.2 In caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali di fornitura e le Condizioni Particolari o le Condizioni Economiche dell'offerta, prevarranno nell'ordine, ove non diversamente previsto, le Condizioni Economiche dell'Offerta, le Condizioni Particolari e le Condizioni Generali.
1.3 Si intendono automaticamente inserite nel contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali regolamentazioni il cui inserimento automatico nella tipologia di contratti di fornitura in cui è inquadrabile il presente contratto sia previsto dalla legge o dalle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

2. PERFEZIONAMENTO E DURATA DEL CONTRATTO

2.1 La durata del presente Contratto è a tempo indeterminato ed è vincolante dalla data di sottoscrizione dello stesso indicata nella Richiesta di fornitura.
2.2 Il Contratto si intenderà in ogni caso perfezionato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 delle Condizioni Particolari di fornitura gas naturale, con l'accettazione da parte del Fornitore della proposta formulata dal Cliente che si intende irrevocabile per 45 giorni. L'accettazione è subordinata ad attività di verifica anche dell'affidabilità del Cliente basate, a titolo esemplicativo e non esaustivo, oltre che sulla verifica di assenza di morosità del Cliente nei confronti del Fornitore per precedenti contratti o contratti in essere, anche sulla verifica di informazioni di merito creditizio (quali, ad esempio, assenza di eventi negativi registrati in Camera di Commercio, protesti e/o pregiudizievoli, e la verifica di informazioni di solvibilità e rating anche elaborate su basi statistiche) fornite da primarie società/enti preposti a tale attività. L'accettazione o il rifiuto della proposta del cliente verrà comunicata al Cliente dal Fornitore per iscritto all'indirizzo del Cliente entro 45 giorni dalla sottoscrizione del modulo di richiesta di fornitura. Nel caso di Richiesta di Fornitura conclusa per telefono, il Contratto si intende concluso e vincolante per effetto della ricezione da parte del Cliente del plico postale o dell'email contenente le registrazioni della conferma alla conclusione del contratto e della relativa proposta contrattuale via e-mail all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal Cliente, oppure, in assenza di tale dato, tramite supporto audio CD trasmesso per posta raccomandata all'indirizzo di spedizione delle fatture.
2.3 Il Fornitore si riserva in ogni caso la facoltà di dare parzialmente seguito, mediante comunicazione scritta al Cliente, alla Richiesta di Fornitura (attivando soltanto la fornitura di energia elettrica ovvero la fornitura di gas naturale) qualora sussistano motivi tecnici che ne impediscano la completa attivazione. L'esecuzione del Contratto è condizionata al fatto che il Cliente non risulti sospeso per morosità o oggetto di una richiesta di indennizzo al momento della richiesta di switching.
2.4 L'attivazione della fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica avverrà compatibilmente con la normativa relativa ai termini di attivazione dei servizi di dispacciamento e trasporto per l'energia elettrica e dei servizi di trasporto e distribuzione del gas. In caso di eventuale ritardo o impossibilità dell'avvio, sarà data comunicazione al Cliente mediante lettera o altro mezzo concordato con il cliente.
2.5 Resta inteso che il Fornitore non potrà in nessun caso essere chiamato a rispondere del ritardato avvio della fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili.
2.6 In caso di switch per l'energia elettrica, ai sensi dell'Allegato A alla Delibera 258/2015/R/com e, per il Gas, dell'Allegato A alla Del. ARG/gas 99/11, il Fornitore si riserva la facoltà di recedere dal Contratto prima che abbia avuto un principio di esecuzione, ai sensi dell'art. 1373, comma 1, del Codice Civile, con comunicazione scritta al Cliente entro 45 giorni dalla conclusione del contratto, qualora dalle informazioni che il Distributore Elettrico e/o il Distributore Gas sono tenuti a mettere a disposizione del Fornitore al momento della richiesta di Switch risulti sussistere in relazione al/i Punto/i di Fornitura (di seguito PdF) oggetto di Switch, anche uno solo dei seguenti casi: il PdF risulti chiuso a seguito dell'intervento di chiusura del PdF per sospensione della fornitura per morosità; il PdF sia oggetto di una richiesta di indennizzo in corso (limitatamente alla somministrazione di energia elettrica); il PdF proviene dai servizi di ultima istanza; il PdF sia oggetto di un intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità ancora in corso oppure il PdF lo sia stato almeno una volta negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di Switch in corso; il PdF sia stato oggetto di almeno un'altra richiesta di accesso per sostituzione della fornitura negli ultimi 12 mesi precedenti lo Switch in corso; il PdF risulti non accessibile (limitatamente alla somministrazione di gas). Nel caso in cui il Fornitore eserciti il predetto diritto di recesso, previa revoca dello Switch al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas, non verrà data esecuzione al Contratto, senza responsabilità di nessuna delle Parti, e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno. In caso di esercizio di detta facoltà, la procedura di attivazione non verrà finalizzata, e pertanto il Cliente continuerà ad essere servito dalla precedente controparte commerciale.
2.7 Aderendo al presente contratto il Cliente entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un cliente avente diritto al servizio di tutela il Fornitore è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'ARERA, in alternativa all'offerta attuale. Se Lei è un Cliente avente diritto alla maggior tutela, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'ARERA.

3. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

3.1 Il Cliente può recedere in qualunque momento nel rispetto dei termini di preavviso definiti all'articolo 3.2 dell'Allegato A alla delibera 302/2016/R/com dell'ARERA, decorrenti dalla data di ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di recesso. Il Cliente potrà recedere dal Contratto con le seguenti due modalità: (i) al fine di cambiare fornitore di energia elettrica e/o gas. In tal caso il Cliente si avvarrà del nuovo fornitore per inoltrare la comunicazione di recesso a ENGIE Italia S.p.A.. Qualora il recesso venga comunicato a ENGIE dal nuovo fornitore, in caso di ritardo nell'attivazione della fornitura da parte dello stesso, continueranno ad applicarsi le medesime condizioni economiche e contrattuali in corso (ii) al fine di cessare la somministrazionedi energia elettrica e/o gas. In tal caso il Cliente dovrà inviare direttamente la comunicazione di recesso, avvalendosi della modulistica disponibile sul sito web del Fornitore casa.engie.it, mediante raccomandata A/R, all'indirizzo: ENGIE Italia S.p.A. - Milano Cordusio - Casella Postale n. 242 - 20123 Milano.
3.2 Il Fornitore può recedere in qualunque momento, mediante raccomandata A /R inviata all'indirizzo di fatturazione del Cliente indicato nella Richiesta di Fornitura, con un preavviso di 6 mesi, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte del Cliente, della comunicazione di recesso.
3.3 Il Cliente rilascia al Fornitore, ovvero all'utente del dispacciamento entrante o all'utente della distribuzione entrante da quest'ultimo individuato, espressa procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto col Fornitore precedente e affinché effettui le necessarie comunicazioni agli eventuali soggetti terzi competenti, secondo quanto previsto dalla delibera 302/2016/R/com e s.m.i.

4. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

4.1 Il Cliente avrà diritto di recedere dal presente Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, qualora il Contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore, entro quattordici giorni decorrenti dalla conclusione del Contratto, durante i quali il contratto non avrà esecuzione fatto salvo espressa richiesta del Cliente, in base all'art. 9.6 del Codice di Condotta commerciale introdotto dalla Del. 366/2018/R/COM. Nel caso in cui la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale sia già stata attivata durante il periodo in cui il Cliente eserciti il ripensamento, il medesimo sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti in detto periodo.
4.2 Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento di cui all'art. 4.1, avvalendosi della modulistica disponibile sul sito web del Fornitore casa.engie.it con comunicazione inviata a mezzo di raccomandata A/R all'indirizzo ENGIE Italia S.p.A. – Customer Care Pre Sales – Via Napoli, 364 – 70132 Bari (BA); la comunicazione può altresì essere inviata, entro il termine di cui al presente Articolo, mediante fax (al n. 02/32952296). Resta inteso che, in caso di mancato rispetto da parte del Fornitore degli obblighi di informazione di cui al Codice del Consumo, il Cliente può recedere nei termini ivi previsti.

5. USO DEL GAS E DELL'ENERGIA ELETTRICA

5.1 Il Cliente non può cedere il gas e l'energia elettrica a terzi, utilizzarli per usi e in luoghi diversi da quelli indicati nella Richiesta di Fornitura, ovvero in ambienti non conformi alle norme vigenti o in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o di utilizzazioni.
5.2 Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore qualsiasi variazione intervenuta nei dati riportati nella Richiesta di Fornitura. In difetto di quanto sopra, il Cliente rimane obbligato verso il Fornitore per il pagamento dei corrispettivi (inclusi imposte e accessori) relativi al consumo dell'energia elettrica e/o del gas effettuato.
5.3 Il Cliente si impegna ad utilizzare il gas e l'energia elettrica secondo le regole di prudenza e sicurezza e, comunque, nel rispetto della normativa vigente. Resta inteso che il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti e, segnatamente, per incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas e/o dell'energia elettrica in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza.
5.4 Il Fornitore in caso di accertate irregolarità rispetto a quanto previsto ai punti che precedono ha facoltà di sospendere la relativa fornitura secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.

6. CORRISPETTIVI

6.1 Il Cliente corrisponderà al Fornitore, per ogni kWh di energia elettrica consumata e per ogni metro cubo di gas consumato, i corrispettivi indicati nelle Condizioni Economiche dell'offerta.
6.2 I corrispettivi indicati nelle Condizioni Economiche dell'offerta recepiranno integralmente le eventuali variazioni stabilite dall'Autorità, così come verrà automaticamente recepito l'inserimento di eventuali ulteriori oneri che dovessero essere introdotti e gravare sulla fornitura del Cliente. L'applicazione di tali variazioni avverrà con la stessa data di efficacia definita dall'Autorità e, in ogni caso, verrà imputata con la prima fattura utile emessa successivamente alla data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione.
6.3 Il Cliente dovrà trasmettere al Fornitore, entro congruo termine, idonea documentazione per consentire a quest'ultimo l'eventuale applicazione di aliquote agevolate o qualsiasi altra agevolazione di natura fiscale e/o di altra natura di cui il Cliente dovesse beneficiare, al fine di consentire al Fornitore medesimo l'applicazione di tali agevolazioni secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
6.4 Il Cliente prende atto ed accetta che, qualora i dati tecnici della fornitura (quali ad esempio l'uso del gas o dell'energia, la tensione di fornitura del punto) dichiarati dal Cliente in occasione della sottoscrizione dell'offerta, fossero discordanti rispetto ai dati in possesso del Distributore locale, il Fornitore provvederà a fatturare al Cliente, per le componenti di spesa legate al trasporto e agli oneri di sistema, i corrispettivi tariffari risultanti dall'applicazione dell'uso effettivo dell'energia elettrica e/o del gas del PdF intestato al Cliente, così come pubblicati dall'ARERA. Sono compresi nell'eventuale adeguamento della spesa anche le componenti PCV e QVD (definite e pubblicate dall'ARERA) riferite all'uso effettivo del PdF, che sostituiranno in caso di discordanza, i Corrispettivi di Commercializzazione definiti nelle Condizioni Economiche dell'offerta. In caso di mancata futura pubblicazione delle componenti PCV e QVD da parte dell'ARERA, il Fornitore continuerà ad applicare il valore relativo all'ultima pubblicazione utile, ovvero si riserva di applicare i corrispettivi in uso al momento dell'adeguamento per una tipologia di offerta similare.
6.5 In aggiunta ai corrispettivi sopra indicati, nel caso in cui il Cliente richieda al Fornitore nel corso della fornitura una prestazione di competenza del Distributore (a titolo esemplificativo disattivazione, variazione di potenza, spostamento del gruppo di misura), il Fornitore si riserva di addebitare l'importo addebitato allo stesso da parte del Distributore in relazione alla specifica richiesta.

7. MODIFICHE DEL CONTRATTO

7.1 Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente il presente Contratto. Nell'ipotesi in cui per giustificato motivo si renda necessario il ricorso da parte del Fornitore a tale facoltà, quest'ultimo ne darà comunicazione in forma scritta al Cliente, con un preavviso non inferiore ai 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Detta comunicazione deve contenere (i) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; (ii) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; (iii) la decorrenza della variazione proposta nonché (iv) i termini e le modalità per la comunicazione, da parte del Cliente, dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri.
7.2 In caso di violazione di quanto previsto al precedente punto 7.1, il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a 30 € come previsto dall'art. 14.1 lett.b) della delibera 366/2018/R/COM versione integrata e modicata.

8. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

8.1 In caso di qualsivoglia violazione del presente Contratto da parte del Cliente è facoltà del Fornitore sospendere la fornitura di energia elettrica e di gas, ovvero risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile. La sospensione o la risoluzione avranno effetto a partire dallo scadere del termine, comunque non inferiore a 20 giorni, che il Fornitore assegnerà al Cliente mediante apposita comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, ove entro detto termine il Cliente non abbia posto rimedio alla violazione contestata. Resta inteso che il ritardo nel pagamento protrattosi per un periodo superiore a 7 giorni dalla scadenza del termine indicato in fattura equivarrà ad un mancato pagamento.
8.2 Ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile è facoltà del Fornitore risolvere il presente Contratto, mediante semplice dichiarazione, inviata dal Fornitore a mezzo raccomandata al Cliente, nei seguenti casi: (i) mancato versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 2 delle Condizioni Particolari di fornitura di energia elettrica e all'art. 2 delle Condizioni Particolari di fornitura di gas naturale; (ii) prelievo fraudolento dell'energia elettrica e/o del gas a danno del Fornitore e/o del/i Distributore/i locale/i; (iii) manomissione e rottura dei sigilli del gruppo di misura; (iv) utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto; (v) situazioni di imminente pericolo dovute a perdite di gas o gravi deficienze tecniche; (vi) comunicazione di dati e informazioni incomplete e/o non veritiere da parte del Cliente; (vii) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti o altri casi di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli (quali sequestri, ipoteche), e/o sotto posizione del medesimo a procedure esecutive; (viii) impossibilità di procedere alla fornitura di gas e/o energia elettrica per impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore; (ix) qualora il Fornitore abbia sospeso la fornitura per altra causa imputabile al Cliente e questi non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro 10 giorni dal ricevimento della relativa diffida inviata dal Fornitore; (x) mancato pagamento di almeno 2 (due) fatture, anche non consecutive. Per quanto attiene il caso che precede, gli effetti della risoluzione decorreranno dall'ottavo giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte del Cliente della relativa comunicazione. Resta inteso che in caso di prelievo fraudolento dell'energia elettrica e/o del gas a danno del Fornitore e/o del/i Distributore/i locale/i la sospensione della fornitura potrà essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione.
8.3 In ogni caso di risoluzione del presente Contratto resta fermo il diritto del Fornitore al risarcimento dei danni.

9. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E FORZA MAGGIORE

9.1 Il Fornitore non è responsabile per gli eventuali danni causati dall'energia elettrica e/o dal gas nè per eventuali inadempienze, anche parziali, imputabili al Distributore locale o al soggetto che svolge l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica e/o di trasporto del gas naturale (di seguito il "Trasportatore").
9.2 Il Fornitore non è ritenuto responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica e del gas e per gli eventuali danni causati al Cliente per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. Per forza maggiore deve intendersi qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo del Fornitore, che sia causa del suo inadempimento e che non avrebbe potuto essere evitato con la dovuta diligenza.
9.3 In particolare il Fornitore non sarà responsabile per le sospensioni e/o interruzioni della fornitura di gas e/o energia elettrica causati da guasti e sovraccarichi e non sarà, altresì, responsabile per inadempimenti o manomissioni, volontarie o involontarie, di terzi che pregiudichino la fornitura. Nessun risarcimento potrà essere richiesto al Fornitore per danni diretti e/o indiretti, causati dall'utilizzo o mancato utilizzo dell'energia elettrica e/o del gas, verificatisi a valle dell'impianto di erogazione in presenza di eventi non controllabili da parte del Fornitore e/o per fatti comunque riconducibili alla rete di distribuzione.
9.4 Le interruzioni temporanee, totali o parziali della fornitura di energia elettrica e/o di gas non sono imputabili al Fornitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo problematiche di distribuzione e/o dispacciamento sulla rete locale/ nazionale) e non comportano alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né possono costituire motivo di risoluzione del presente Contratto essendo il Fornitore espressamente manlevato da ogni onere e/o responsabilità a riguardo.
9.5 Il Cliente dovrà comunque comunicare immediatamente al Fornitore ogni contestazione, pretesa, azione o procedimento avviato da terzi relativamente alla fornitura, dei quali venisse a conoscenza. Il Cliente rimarrà comunque responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che il Fornitore dovesse subire a causa della mancata o non tempestiva comunicazione.

10. FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

10.1 La fatturazione dei consumi viene effettuata con periodicità bimestrale per l'energia elettrica e almeno quadrimestrale per il gas. Il Fornitore si riserva la possibilità di aumentare la frequenza di fatturazione.
10.2 In caso di violazione di quanto previsto al precedente punto 10.1, il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nei termini e modalità previsti dalla delibera dell'ARERA 463/2016/R/com modicata ed integrata. Il Cliente riconosce ed accetta che, qualora i corrispettivi dovuti al Fornitore e indicati in fattura siano di importo ridotto e comunque inferiori a € 19,90, il Fornitore avrà la facoltà di non richiedere il pagamento di tale importo e di richiederne il saldo nella fatturazione successiva, senza applicazione di interessi.
10.3 Il Cliente dovrà provvedere al pagamento dell'intero importo indicato in fattura nel termine ivi previsto, che comunque non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della fattura medesima. Qualsiasi piano di rateizzazione dovrà essere appositamente concordato con il Fornitore. Resta inteso che la formulazione per iscritto (ai sensi della delibera ARERA 413/2016/R/com recante il "Testo integrato della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale"), da parte del Cliente, di un reclamo relativo alla fatturazione, determinerà la sospensione del pagamento degli importi indicati nella fattura cui il reclamo si riferiscono alla data della comunicazione, da parte del Fornitore, del riscontro relativo al reclamo medesimo (che, laddove si dia luogo a rettica della fatturazione, conterrà il dettaglio del calcolo effettuato per la rettica di fatturazione). Eventuali errori negli importi fatturati verranno corretti e quindi compensati nella prima fattura seguente l'individuazione di tali errori e preventivamente comunicati in forma scritta.
10.4 Decorso il termine di scadenza per il pagamento indicato in fattura, il Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, dovrà corrispondere al Fornitore gli interessi di mora calcolati su base annua, al tasso ufficiale di riferimento della BCE, aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre alle eventuali spese sostenute per il recupero, fermo restando che il Fornitore non potrà richiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori. Resta inteso che al Cliente che abbia regolarmente effettuato i pagamenti delle fatture relative all'ultimo biennio verranno applicati dal Fornitore, per i soli primi dieci giorni di ritardo, unicamente gli interessi legali.
10.5 In caso di mancato pagamento (anche parziale) degli importi indicati in fattura, rispetto al termine indicato nella fattura medesima, il Fornitore con riferimento a un punto di prelievo/consegna disalimentabile, si riserva la facoltà di richiedere all'impresa distributrice la sospensione della fornitura previo invio al Cliente di una lettera raccomandata, con l'indicazione di un termine, comunque non inferiore a 15 giorni solari dall'invio al cliente della raccomandata, oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte dell'esercente la vendita, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certicata, oppure, nel caso in cui l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata, del termine, comunque non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, per provvedere al pagamento decorso il quale il Fornitore, in caso di mancato pagamento, richiederà la sospensione della fornitura. Il Cliente esprime sin d'ora il consenso all'impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il punto di riconsegna. La richiesta di sospensione della fornitura sarà inoltrata all'impresa distributrice, senza ulteriore comunicazione al Cliente, dopo 3 giorni lavorativi dallo scadere di detto termine, qualora il Cliente non abbia provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto comunicandolo al Fornitore mediante raccomandata anticipata via fax al numero indicato sulla lettera di sollecito. Al Cliente verranno addebitate le spese di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura, nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità, nonchè quelle postali relative alle comunicazioni effettuate. In caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo e successivamente all'entrata in vigore dalla delibera ARERA 366/2018/R/COM e s.m.i, il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nei termini e modalità previsti dall'Autorità; ad oggi l'indennizzo previsto è il seguente: € 30,00 in caso di sospensione nonostante il mancato invio di comunicazione di messa in mora a mezzo raccomandata scritta; € 20,00 in caso di sospensione con mancato rispetto della tempistica. Resta inteso che il Fornitore non sospenderà la fornitura al Cliente: nel caso di mancato accredito dell'importo corrispondente alla fattura emessa nonostante il suo regolare pagamento da parte del Cliente che ne abbia dato comunicazione al Fornitore nei termini e con le modalità indicate in fattura; nel caso di mancato pagamento di importi non superiori all'ammontare del deposito cauzionale, qualora versato dal Cliente; nei giorni di sabato e domenica, oltre i giorni indicati come festivi dal calendario comune, tranne in caso di prelievo fraudolento. Nel caso di morosità reiterate, laddove non siano decorsi 90 giorni dalla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, i termini per provvedere al pagamento indicati nella comunicazione di sospensione possono essere ridotti della metà.
10.6 Il Fornitore, prima di procedere alla sospensione della fornitura di energia elettrica, potrà effettuare una riduzione pari al 15% della potenza disponibile, qualora il Cliente sia alimentato in bassa tensione e le caratteristiche tecniche del misuratore lo consentano. Una volta decorsi inutilmente 15 giorni dall'avvenuta riduzione senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, la fornitura verrà sospesa.
10.7 Il pagamento delle fatture potrà essere effettuato dal cliente tramite le modalità meglio specificate nelle Condizioni Economiche dell'offerta.
10.8 Nel caso di adesione al servizio "Bolletta On Line" il Cliente riconosce ed accetta che le fatture saranno messe a disposizione da ENGIE Italia S.p.A. unicamente in formato elettronico e non verranno più spedite su supporto cartaceo; detta opzione non comporta alcuna spesa a carico del Cliente. Il Cliente garantisce inoltre la veridicità e la correttezza dell'indirizzo email fornito. ENGIE Italia S.p.A. non potrà in alcun caso essere chiamata a rispondere per qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato dalla non correttezza e/o veridicità dei dati forniti. Il Cliente potrà in qualsiasi momento modicare l'opzione scelta, attraverso l'area riservata disponibile su casa.engie.it, richiedendo altresì l'invio della fattura nel solo formato cartaceo; detta modica non comporta alcuna spesa a carico del Cliente.

11. CESSIONE DEL CONTRATTO

11.1 Il Fornitore potrà cedere, con un preavviso verso il Cliente di 120 giorni dal perfezionamento della cessione, il presente Contratto ad altre società, purché autorizzate alla vendita di gas e di energia elettrica ai sensi della normativa vigente e purché detta cessione non comporti un aggravio dei costi ovvero condizioni meno favorevoli a carico del Cliente. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto da parte del Fornitore.

12. RINVIO NORMATIVO

12.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi, nelle deliberazioni dell'Autorità e alle norme del Codice Civile, ove applicabili.

13. FORO COMPETENTE

13.1 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità o alla risoluzione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di residenza o di domicilio del Cliente, se ubicato nel territorio dello Stato Italiano.

14. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

14.1 Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali*, il Cliente dichiara di avere preso visione e aver ricevuto copia dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, autorizzando contestualmente il Fornitore a trattare e/o comunicare a terzi i propri dati personali ai fini dell'esecuzione del Contratto.
14.2 Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata, nella quale sono individuate le categorie di soggetti cui dati possono essere comunicati.

15. COMUNICAZIONI

15.1 Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il Contratto devono essere trasmesse per iscritto.
15.2 Deve altresì essere comunicata per iscritto al Fornitore, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i Punti di Prelievo e di Consegna.

16. RECLAMI

16.1 Il Cliente può presentare reclamo o richiesta di informazione trasmettendo una comunicazione scritta a mezzo posta a ENGIE Italia S.p.A. - Milano Cordusio - Casella Postale n. 242 - 20123 Milano, anche utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito Internet del Fornitore (casa.engie.it).
16.2 Il Fornitore, in conformità con la vigente delibera 413/2016/R/com – Testo Integrato sulla Qualità dei servizi di Vendita TIQV, provvederà a fornire al Cliente una risposta motivata a eventuali reclami scritti entro 40 giorni solari, e provvederà a eventuali rettiche di fatturazione o di doppia fatturazione rispettivamente entro 90 e 20 giorni solari. In caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo, il Fornitore corrisponderà al cliente un indennizzo automatico nei termini e modalità previsti dall'Autorità; ad oggi l'indennizzo di base previsto è pari a 25€, crescente in relazione al ritardo dell'esecuzione della prestazione, fino a un massimo di 75€, (art. 19 del TIQV).
È espressamente esclusa l'applicazione delle disposizioni del presente articolo a qualsiasi problematica dovesse insorgere nell'esecuzione del presente contratto che trovasse ragione costitutiva in prestazioni del Fornitore diverse dalla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.

17. PROCEDURA DI CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

17.1 Per risolvere eventuali controversie il Fornitore aderisce alle procedure di conciliazione dell'Autorità. Il Servizio conciliazione di clienti energia è volontario e completamente gratuito. Si invita il Cliente a consultare il sito web: www.arera.it. Resta inteso che in nessun caso la suddetta procedura potrà avere luogo per controversie aventi ragione costitutiva in prestazioni del Fornitore diverse dalla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.

18. VOLTURA E SUBENTRO

18.1 Il Cliente potrà richiedere la voltura o il subentro in un Punto di Prelievo o un Punto di Riconsegna precedentemente cessato contattando il Fornitore attraverso le seguenti modalità: (i) telefonando al numero verde 800.422.422 o (ii) attraverso apposita sezione del sito web del Fornitore (casa.engie.it).
18.2 Nel caso di richiesta di subentro su Punto di Prelievo o un Punto di Riconsegna precedentemente cessato a causa di morosità del precedente intestatario, fatta salva la necessaria corretta e completa indicazione da parte del richiedente di tutte informazioni tecniche ed anagrafiche necessarie per procedere all'attivazione, il perfezionamento della richiesta di subentro è soggetto alle seguenti condizioni sospensive: (i) verifiche di merito di credito sul richiedente, ivi incluse verifiche di inesistenza di morosità pregresse del richiedente nei confronti del Fornitore; e (ii) rilascio di dichiarazione da parte del richiedente di estraneità rispetto al precedente intestatario a mezzo della quale il richiedente dichiari – anche nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – di non avere rapporti di parentela entro il primo grado con il cessante e di non essere mai stato residente/domiciliato presso l'immobile del cessante ovvero di essere assegnatario dell'immobile per effetto di un provvedimento di natura giudiziale, allegando in tale ultimo caso copia del detto provvedimento.
18.3 Nel caso di richiesta di voltura su Punto di Prelievo o Punto di Riconsegna interessato da morosità e in fase di disalimentazione ma non ancora interrotto/sospeso, fatta salva la necessaria corretta e completa indicazione da parte del richiedente di tutte informazioni tecniche ed anagrafiche necessarie per procedere alla voltura, il perfezionamento della richiesta è soggetto al previo rilascio di dichiarazione da parte del richiedente di estraneità rispetto al precedente intestatario a mezzo della quale il richiedente dichiari – anche nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – di non avere rapporti di parentela entro il primo grado con il cessante e di non essere mai stato residente/domiciliato presso l'immobile del cessante ovvero di essere assegnatario dell'immobile per effetto di un provvedimento di natura giudiziale, allegando in tale ultimo caso copia del detto provvedimento alla dichiarazione.
18.4 Ad esito del perfezionamento della voltura e/o del subentro, verranno addebitati al Cliente entrante nella prima bolletta utile esclusivamente gli oneri amministrativi addebitati dalla società di distribuzione per le attività di voltura e/o subentro così come periodicamente indicati dall'ARERA, senza ulteriori costi commerciali aggiuntivi.
18.5 Salvo quanto espressamente previsto al precedente art. 18.2 e 18.3 in relazione, rispettivamente, alle condizioni necessarie per il buon esito del subentro o della voltura in un Punto di Prelievo o un Punto di Riconsegna precedentemente cessato a causa di morosità del precedente intestatario o interessato da morosità e in fase di disalimentazione ma non ancora interrotto/sospeso, in nessun caso il Fornitore potrà condizionare il buon esito di una richiesta di voltura e/o di subentro al pagamento delle morosità pregresse del precedente intestatario, né addebitare al Cliente entrante alcun costo/somma/corrispettivo in relazione alle somme non pagate dal precedente intestatario.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

1. RICONSEGNA DELL'ENERGIA ELETTRICA

1.1 Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplicativo, tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento del singolo Punto di Prelievo alla rete elettrica, sono disciplinati, salvo diversi accordi tra le Parti, dalla normativa vigente in materia nonché dai provvedimenti emanati dalla competente Autorità. In particolare si precisa che sono a carico del Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per l'esecuzione del presente Contratto e nel corso della fornitura. Il Cliente è reso edotto del fatto che il Fornitore, quale "Cliente Grossista" ovvero soggetto che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione e distribuzione ai sensi del D.Lgs. n. 79/99 e s.m.i., non risponde dei danni causati dall'energia elettrica fornita quale conseguenza di eventi verificatisi a valle dell'impianto di erogazione quale conseguenza di eventi non controllabili da parte del Fornitore e/o, in ogni caso, per fatti riconducibili alla rete di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica. Il Fornitore assisterà il Cliente nei rapporti con il Distributore locale qualora il livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata non sia ritenuto idoneo.
1.2 Resta inteso che il Fornitore non potrà in nessun caso essere chiamato a rispondere del ritardato avvio della fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili.

2. DEPOSITO CAUZIONALE

2.1 Il Cliente è tenuto a versare un deposito cauzionale, a garanzia del puntuale pagamento delle fatture, pari a € 11,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata. Il Cliente che, ai fini del pagamento delle fatture, si avvalga dell'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE Direct Debit (SDD) non è tenuto al versamento del deposito cauzionale di cui sopra.
2.2 L'importo relativo al deposito cauzionale sarà addebitato dal Fornitore al Cliente di norma entro la seconda fattura emessa e sarà rimborsato, maggiorato degli interessi legali, entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del presente Contratto, fatto salvo il caso di morosità del Cliente.

3. CONFERIMENTO DEL MANDATO PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

3.1 Il Cliente, relativamente al punto/i di prelievo di energia elettrica cui si riferisce la presente richiesta di fornitura, conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza, ai sensi dell'art. 1705 codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle delibere 111/06 s.m.i, 333/07 s.m.i., ARG/elt 198/11 e 348/07 s.m.i. e ARG/elt 199/11, per la conclusione e la gestione del contratto di dispacciamento con Terna S.p.A. e dei contratti di trasporto con il Distributore locale territorialmente competente. Resta inteso che, su richiesta del Cliente, il Fornitore fornirà al Cliente, laddove disponibile, il testo dei contratti sopra citati, conclusi per conto del Cliente in adempimento del mandato di cui al presente art 3.1. Il Cliente autorizza espressamente il Fornitore a sottoscrivere le Condizioni Tecniche predisposte dal Distributore e conferisce altresì al Fornitore mandato senza rappresentanza per lo svolgimento, presso il Distributore locale delle attività di gestione della connessione del/i punto/i di prelievo (a titolo di esempio, variazioni di potenza, spostamento gruppo di misura, voltura ecc.). Il Cliente si impegna fin da ora a rimborsare tutti gli eventuali costi, presenti e futuri, nella misura stabilita dall'ARERA, sostenuti dal Fornitore per l'esecuzione del "Contratto".
3.2 Il Cliente dichiara: a) di essere a conoscenza del fatto che il perfezionamento del contratto di trasporto richiede l'accettazione delle Condizioni tecniche allegate allo stesso, del cui contenuto il Cliente dichiara di essere a conoscenza, e fra l'altro consultabili sul sito internet di ENGIE Italia S.p.A. così come rese disponibili dal Distributore competente; b) che le caratteristiche tecniche del punto di prelievo indicate nella richiesta di fornitura sono le medesime di quelle relative all'esistente rapporto con il Distributore locale e di aver adempiuto correttamente alle obbligazioni di pagamento relative ai pregressi contratti di trasporto e dispacciamento. Il Cliente si impegna a fornire ogni informazione e documentazione necessaria al corretto svolgimento delle attività connesse al contratto di dispacciamento e trasporto.
3.3 Relativamente al punto di prelievo di energia elettrica specificato nella Richiesta di fornitura, il Cliente autorizza sin d'ora: a) il Fornitore ad acquisire dal Distributore locale le caratteristiche tecniche ovvero a comunicare a terzi tali dati per consentire la corretta esecuzione del contratto di trasporto, nonché a cedere a terzi il presente mandato, fermo restando che ciò non comporterà costi aggiuntivi e/o condizioni peggiorative a carico del Cliente b) il Distributore locale al rilascio al Fornitore delle curve di prelievo orarie di potenza elettrica e dei dati di consumo a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

4. MISURA DEI CONSUMI

4.1 La quantificazione dei consumi elettrici avviene sulla base dei dati di consumi registrati dal contatore elettrico. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura secondo il seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore Elettrico; b) autoletture comunicate dal cliente finale e validate dal distributore ai sensi dell'art. 15 del TIME; c) dati di misura stimati.
4.2 Per l'energia elettrica, nel caso di stime effettuate dal Fornitore, esse saranno calcolate in relazione: (i) alle letture rilevate presenti nella banca dati; (ii) alle stime eventualmente pervenute da parte del Distributore Elettrico; (iii) ai dati storici di consumo del Cliente che il Fornitore acquisisce durante la somministrazione; (iv) al fatto che il Cliente stesso sia residente o meno presso l'immobile al quale si riferisce il PdF; (v) alle caratteristiche tecniche del PdF comunicate dal Cliente al momento della sottoscrizione del Modulo.
4.3 Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura diretta del Contatore Elettrico. In caso di mancata lettura del Contatore Elettrico, il Fornitore ne fornirà informazione al Cliente in fattura.
4.4 Per i Clienti elettrici con frequenza di lettura diversa dalla giornaliera e da quella mensile con dettaglio giornaliero e per i Clienti di energia elettrica trattati monorari, il Fornitore indica in fattura la finestra temporale in cui il cliente può comunicare l'autolettura affinché essa sia fatturata senza l'integrazione di stima. L'autolettura può essere comunque trasmessa in qualsiasi momento attraverso i canali resi disponibili dal Fornitore ed esplicitati in fattura. L'autolettura validata dal Distributore Elettrico sarà utilizzata per ricalcolare i consumi delle fatturazioni emesse sulla base di stime del Fornitore, in assenza di lettura rilevata del Distributore Elettrico. Il Fornitore non prenderà in carico l'autolettura qualora il dato risulti palesemente errato in termini di verosimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente, informandolo preventivamente.
4.5 Ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di energia elettrica darà facoltà al Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il Contratto relativo alla somministrazione cui si riferiscono tali tentativi, salvo ogni diritto al risarcimento del danno.
4.6 Entrambe le Parti possono richiedere al Distributore Elettrico la verifica del Contatore Elettrico; le richieste del Cliente saranno inoltrate dal Fornitore al distributore competente. In caso di corretto funzionamento, gli eventuali oneri e spese connesse all'attività di verifica saranno a carico della sola parte che ne abbia avanzato richiesta.

5. RISOLUZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

5.1 In caso di risoluzione della fornitura di energia elettrica dovuta ad inadempimento del Cliente ovvero a recesso di quest'ultimo, la fornitura di energia elettrica dovrà intendersi anch'essa automaticamente risolta, a meno che il Fornitore intenda proseguire in detta fornitura.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DI GAS NATURALE

1. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E INIZIO DELLA FORNITURA

1.1 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 delle Condizioni Generali, la fornitura di gas è inoltre subordinata: (i) all'esistenza dell'allacciamento ad una rete di distribuzione e all'attivazione della fornitura da parte del Distributore locale; (ii) all'esistenza di un impianto interno (come definito al successivo articolo 6) conforme ai requisiti stabiliti dal la normativa vigente; (ii) all'ottenimento, da parte del Cliente e del Fornitore, per quanto di rispettiva competenza, delle autorizzazioni, permessi e servitù necessari; (iv) al perfezionamento dei contratti di trasporto e di vettoriamento; (v) alla consegna al Fornitore, da parte del Cliente, della documentazione prevista dalla normativa vigente, anche in materia urbanistica.

2. DEPOSITO CAUZIONALE

2.1 Il Cliente è tenuto a versare, all'atto del perfezionamento del presente Contratto, un deposito cauzionale, a garanzia del puntuale pagamento delle fatture secondo quanto previsto dalla delibera n.229/01 s.m.i. (così come aggiornata dalla delibera ARG/gas 99/11). Gli importi relativi al deposito, in base alla normativa vigente sono pari a: 30€ qualora il Cliente effettui consumi fino a 500 m^3/anno; 90€ qualora il Cliente effettui consumi da 500 a 1.500 m^3/anno; 150€ qualora il Cliente effettui consumi fino da 1.500 a 2.500 m^3/anno; 300€ qualora il Cliente effettui consumi fino a 5.000 m^3/ anno; l'ammontare di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte qualora il Cliente effettui consumi superiori a 5.000 m^3/anno. Qualora il Cliente abbia diritto al bonus gas gli importi relativi al deposito cauzionale sono applicati nella modalità seguente: 25€ qualora il Cliente effettui consumi fino a 500 m^3/anno; 77€ qualora il Cliente effettui consumi compresi tra 500 m^3/anno e 5.000 m^3/anno; l'ammontare di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte qualora il Cliente effettui consumi superiori a 5.000 m^3/anno. In virtù di quanto previsto dall'art. 3 della delibera 258/2015/R/COM i suddetti importi possono essere raddoppiati in caso di morosità per mancato pagamento di due fatture o del deposito, laddove la costituzione in mora sia avvenuta nei 365 giorni precedenti l'emissione di una nuova fattura. L'importo relativo al deposito cauzionale sarà addebitato dal Fornitore al Cliente entro la seconda fattura emessa e sarà rimborsato, maggiorato degli interessi legali, entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del presente Contratto, fatto salvo il caso di morosità del Cliente. Il Fornitore si riserva di variare unilateralmente, con le procedure previste dalla legge, i corrispettivi e/o i volumi di consumo annuale di cui sopra in caso di modifiche della predetta normativa.
2.2 Il Cliente con consumi uguali od inferiori a 5.000 m^3/anno non sarà tenuto a versare il deposito cauzionale di cui sopra qualora, al fine di provvedere al pagamento delle fatture, decida di avvalersi dell'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE Direct Debit (SDD).
2.3 In caso di non attivazione e/o di revoca dell'SDD, il Cliente è tenuto a versare un deposito cauzionale, a garanzia del puntuale pagamento delle fatture, nella misura indicata dall'Autorità competente e come esplicitato nel precedente articolo 2.1.

3. MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI

3.1 La quantificazione dei consumi gas avviene sulla base dei dati di consumi registrati dal contatore gas. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura secondo il seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore Gas: b) autoletture comunicate dal Cliente finale e validate dal distributore ai sensi dell'art. 16 del TIVG c) dati di misura stimati.
3.2 Nel caso di stime effettuate dal Fornitore, esse saranno calcolate in relazione:
(i) alle letture rilevate presenti nella banca dati (ii) all'andamento climatico (iii) ai dati storici di consumo del Cliente che il Fornitore acquisisce durante la somministrazione; (iv) alla tipologia d'uso del Gas; (v) al tipo di apparecchiature alimentate a Gas comunicate dal Cliente. La lettura rilevata del Contatore Gas è valida ai fini della fatturazione a conguaglio dei consumi ed è disciplinata dal TIVG che prevede: per PdF con consumi fino a 500 m^3/anno un tentativo di lettura nell'anno; per PdF da 500 m^3/anno e fino a 1.500 m^3/anno due nell'anno, uno nel periodo aprile-ottobre e uno in quello novembre-marzo; per PdF da 1.500 m^3/anno e fino a 5.000 m^3/anno tre nell'anno, uno nel periodo novembre-gennaio, uno in quello febbraio-aprile e uno in quello maggio-ottobre; per PdF superiori a 5.000 Smc/anno rilevazione mensile.
3.3 Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura diretta del Contatore Elettrico e/o Gas. In caso di mancata lettura del Contatore Gas, il Fornitore ne fornirà informazione al Cliente in fattura.
3.4 Per i clienti di Gas con frequenza di lettura diversa dalla giornaliera e da quella mensile con dettaglio giornaliero, il Fornitore indica in fattura la finestra temporale in cui il Cliente può comunicare l'autolettura affinché essa sia fatturata senza l'integrazione di stima. L'autolettura può essere comunque trasmessa in qualsiasi momento attraverso i canali resi disponibili dal Fornitore ed esplicitati in fattura. L'autolettura validata dal Distributore Gas sarà utilizzata per ricalcolare i consumi delle fatturazioni emesse sulla base di stime, in assenza di lettura rilevata del Distributore Gas. Il Fornitore non prenderà in carico l'autolettura qualora il dato risulti palesemente errato in termini di verosimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente, informandolo preventivamente.
3.5 Ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di Gas darà facoltà al Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il Contratto relativo alla somministrazione cui si riferiscono tali tentativi, salvo ogni diritto al risarcimento del danno.
3.6 Entrambe le Parti possono richiedere al Distributore Gas la verifica del Contatore Gas; le richieste del Cliente saranno inoltrate dal Fornitore al distributore competente. In caso di corretto funzionamento, gli eventuali oneri e spese connesse all'attività di verifica saranno a carico della sola parte che ne abbia avanzato richiesta.

4. RISOLUZIONE DELLA FORNITURA GAS NATURALE

4.1 Le Parti convengono che, in caso di risoluzione della fornitura gas naturale dovuta ad inadempimento del Cliente ovvero a recesso di quest'ultimo, la fornitura di energia elettrica dovrà intendersi anch'essa risolta a meno che il Fornitore intenda proseguire in detta fornitura.

5. IMPIANTO INTERNO E RELATIVE VERIFICHE

5.1 Per impianto interno ("Impianto Interno") si intende il complesso delle tubazioni, impianti ed accessori utilizzati per la distribuzione del gas dal raccordo di uscita del misuratore agli apparecchi utilizzatori compresi. L'Impianto Interno deve essere eseguito e manutenuto a regola d'arte, a cura e spese del Cliente, da una ditta installatrice abilitata ai sensi della normativa vigente.
5.2 Il Fornitore può effettuare verifiche e, in caso di non conformità dell'Impianto Interno del Cliente alle norme tecniche vigenti e alle disposizioni di sicurezza previste dal Distributore locale, si riserva la facoltà di non attivare la fornitura o di sospenderla.
Resta inteso che a seguito dello svolgimento delle suddette verifiche il Fornitore non assume responsabilità alcuna in merito al funzionamento e alla sicurezza dell'Impianto Interno del Cliente né in merito ad eventuali dispersioni o perdite di gas da qualunque causa prodotte. In caso di sospensione della fornitura ai sensi del presente articolo 5, il Cliente sostiene le eventuali spese di riattivazione.
5.3 Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente al Fornitore qualunque variazione intenda apportare agli apparecchi di utilizzazione e all'Impianto Interno. In tal caso il Fornitore comunicherà al Cliente se tale modifica possa comportare un mutamento delle condizioni contrattuali e fiscali di fornitura del gas.
5.4 Il Cliente è costituito depositario del contatore e risponde della sottrazione, distruzione e di qualunque eventuale danno arrecato allo stesso e agli apparecchi accessori installati presso di lui; è fatto divieto assoluto al Cliente di spostare il contatore dal luogo in cui è stato collocato.

6. OBBLIGHI ACCESSORI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

6.1 Il Cliente si impegna a consentire al personale del Fornitore, al personale del Distributore locale o ad altro personale da questi incaricato, nei limiti della competenza di ciascuno, l'accesso alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali lettura, controllo, chiusura e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, sospensione per motivi di carattere tecnico o morosità. In caso di impossibilità di accesso alla proprietà privata, il Fornitore è tenuto ad inviare un'apposita comunicazione scritta di avviso; successivamente all'invio di detta comunicazione, il diniego di accesso e la ripetuta impossibilità di accedere alla proprietà privata, possono dare luogo all'immediata sospensione della fornitura. Le spese di tale sospensione e di eventuale riattivazione sono a carico del Cliente.

** Regolamento UE del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati*